



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 68

Edolo, li 29/07/2025

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE NEL COMUNE DI EDOLO (BS), PER CONCERTI SERALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n.02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Acquisito il calendario eventi 2025, emesso da parte del Comune di Edolo (BS);

Considerato che nei giorni 5-6 agosto 2025, avranno luogo all'interno di Piazzale Brigata Alpina Orobica (area mercatale), una serie di serate di "liscio";

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che gli eventi musicali avvengano in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

DALLE ORE 13:00 DI MARTEDI' 5 AGOSTO 2025, ALLE ORE 13:00 DI GIOVEDI' 7 AGOSTO 2025

PRESSO PIAZZALE BRIGATA ALPINA OROBICA (Area Mercatale);

IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

NEI GIORNI 5-6 AGOSTO 2025

DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

NELLE SEGUENTI VIE:

- **VIA G. SORA** (tratto ricompreso tra **VIA G. SORA S.N.C "Bar Fuori Giri"** e **VIA G. SORA n. 15** - tratto ricompreso tra l'intersezione con **VIA RASSICHE** e il **Civico n. 18 DI VIA G. SORA**);
- **VIA RASSICHE** (tratto ricompreso tra l'intersezione con **VIA G. SORA** e l'intersezione posta in prossimità dell'**AREA ECOLOGICA**).

DISPONE

- che entri in vigore con l'installazione della relativa segnaletica stradale;
- che siano esclusi dal divieto gli organizzatori degli eventi e i soggetti autorizzati.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del Comune di **Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza;

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS).

la Responsabile del Procedimento
(Agt. di P. L. Piazzani)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.